



BALDESSARELLI & PARTNER

Dott. Marco Baldessarelli
Dott. Luca Bertelli
Dott. Chaowei Dai
Dott. Spasoje Vockic
Dott.ssa Nina Bertolini

Merano, 3 agosto 2026

Novità del settore fiscale

Gentili Signore, gentili Signori,

con la presente circolare desideriamo informarvi delle seguenti novità:

Indice

1. Servizi infragruppo: il nuovo "Benefit Test" OCSE..... 1
2. Iperammortamento: conferme entro 60 giorni..... 1

1. Servizi infragruppo: il nuovo “Benefit Test” OCSE

L’OCSE ha pubblicato una bozza di revisione delle Linee guida sui prezzi di trasferimento, ponendo particolare attenzione alla distinzione tra il principio di libera concorrenza (“arm’s length principle”) e il cosiddetto Benefit Test.

Mentre l’analisi dei prezzi di trasferimento riguarda la congruità della remunerazione, il Benefit Test verifica in via preliminare se il servizio infragruppo generi un effettivo beneficio economico per la società beneficiaria. Solo in presenza di tale vantaggio, o di una sua ragionevole aspettativa ex ante, il servizio può essere considerato rilevante ai fini fiscali. Le due verifiche restano concettualmente distinte.

Nel contesto italiano, tale distinzione comporta importanti implicazioni: le rettifiche sui prezzi di trasferimento possono beneficiare della penalty protection e, in ambito internazionale, della procedura amichevole (MAP). Diversamente, il Benefit Test incide sulla deducibilità dei costi (inerenza). In assenza di un beneficio economico, i costi risultano indeducibili, senza possibilità di tutela sanzionatoria o di eliminazione della doppia imposizione.

La bozza OCSE richiede inoltre un approccio sempre più sostanziale alla documentazione: contratti e fatture non sono sufficienti. È necessario dimostrare il beneficio atteso, l’effettiva prestazione e i risultati ottenuti, in linea con il recente orientamento della giurisprudenza italiana.

È quindi prevedibile l’introduzione di un set documentale autonomo per il Benefit Test, a complemento della documentazione sui prezzi di trasferimento.

Per assistenza nella predisposizione della nuova documentazione restiamo volentieri a disposizione e consigliamo di contattarci tempestivamente.

2. Iperammortamento: conferme entro 60 giorni

Dal 21 luglio 2026 è possibile trasmettere tramite il portale GSE (Gestore dei Servizi Energetici) le comunicazioni di conferma degli investimenti prenotati ai fini dell’iperammortamento. La conferma deve essere inviata entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo della comunicazione preventiva.

La procedura si articola in tre fasi:

- comunicazione preventiva (attiva dal 12 giugno 2026);
- comunicazione di conferma (attiva dal 21 luglio 2026);
- comunicazione di completamento (non ancora disponibile).

La comunicazione di conferma deve riguardare esclusivamente gli investimenti già indicati nella fase preventiva, senza possibilità di variazioni o incrementi. È inoltre necessario indicare gli estremi del pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo complessivo e i relativi dati di fatturazione. In caso di leasing, è sufficiente indicare gli estremi del contratto sottoscritto.

La comunicazione finale, attualmente non ancora attivata, è condizione essenziale per l'effettiva fruizione del beneficio fiscale. L'iperammortamento potrà essere dedotto nel periodo d'imposta in cui tale comunicazione verrà trasmessa, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso esercizio.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Spasoje Vockic

spasoje.vockic@fiscalconsulent.com